



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale competitività ed efficienza energetica

Alla Divisione II – Mercati energetici

E, p.c.

Dipartimento Energia

DIE@pec.mite.gov.it

Agenzia delle entrate

Direzione Centrale Grandi Contribuenti

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Acquirente Unico S.p.A.

au@pec.acquirenteunico.it

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

protocollo@pec.arera.it

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Dipartimento per la concorrenza

protocollo.agcm@pec.agcm.it

Garante per la protezione dei dati personali

Dipartimento realtà economiche e produttive

protocollo@pec.gdgd.it

Sogei S.p.A.

protocollosogei@pec.sogei.it



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale competitività ed efficienza energetica

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli sulle imprese iscritte nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali ai sensi del Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.

1. Premessa.

La legge 4 agosto 2017, n. 124, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali (di seguito *Elenco*).

Il Regolamento, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito *Regolamento*), ha stabilito criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'*Elenco*.

In attuazione dell'articolo 11 del *Regolamento*, con decreto direttoriale n. 1294 del 16 gennaio 2023 (di seguito *decreto direttoriale*), sono state adottate indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, sulle modalità di gestione e pubblicazione dell'*Elenco*, sulle segnalazioni provenienti da altre istituzioni, sulla pubblicità dei dati e sui controlli da eseguirsi a carico delle imprese iscritte in *Elenco*.

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni per lo svolgimento dei controlli previsti dal *Regolamento* e dal *decreto direttoriale*, da eseguirsi sulle imprese iscritte in *Elenco* da parte dell'ufficio preposto.

2. Controlli a campione e in caso di ragionevole dubbio.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *Regolamento* e del paragrafo 5 dell'Allegato 1 del *decreto direttoriale*, il *Ministero* esegue i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa con riferimento ai requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'*Elenco*, annualmente e a campione, su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il cinque per cento del totale delle dichiarazioni rese dalle imprese presenti in *Elenco* nell'anno di riferimento.

Ai fini dei controlli di cui al presente paragrafo, ogni anno l'ufficio seleziona mediante estrazione il cinque per cento delle imprese iscritte in *Elenco*.

Su richiesta dell'ufficio, l'estrazione viene eseguita dal soggetto che fornisce il supporto tecnico-informatico al *Ministero* per la gestione del portale *Elenco venditori energia elettrica* (attualmente *SOGEI S.p.A.*), in applicazione di un algoritmo basato su criteri di casualità, attingendo dall'archivio informatico delle imprese iscritte nell'*Elenco*.



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale competitività ed efficienza energetica

Conclusa la procedura, il soggetto che fornisce il supporto tecnico-informatico al *Ministero* comunica l'esito dell'estrazione all'ufficio che provvede a pubblicare l'elenco delle imprese estratte da sottoporre a controllo sul sito istituzionale del *Ministero*.

Per ciascuna impresa selezionata, l'ufficio verifica la veridicità:

- a) delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco*, con riferimento ai requisiti tecnici, di onorabilità e di natura finanziaria di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del *Regolamento*;
- b) delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell'*Elenco* ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- c) delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell'*Elenco* ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del *Regolamento*, anche per verificare il rispetto del termine triennale entro cui l'impresa è tenuta a rinnovare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di iscrizione in *Elenco*;
- d) delle dichiarazioni eventualmente rese ai fini della permanenza nell'*Elenco* ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del *Regolamento*;
- e) di qualsiasi dichiarazione comunque resa dall'impresa ai fini dell'iscrizione o della permanenza nell'*Elenco*.

Resta fermo che i controlli di cui al periodo precedente sono effettuati, oltre che sulle imprese oggetto di selezione mediante estrazione, anche in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese ai fini dell'iscrizione o della permanenza in *Elenco*, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *Regolamento*.

3. Modalità ed esiti dei controlli.

Ai fini dei controlli, l'ufficio si avvale dei dati risultanti dal Registro delle Imprese, dall'accesso alla Banca dati nazionale unica sulla documentazione antimafia, dalla procedura di acquisizione del certificato del casellario giudiziale, nonché della collaborazione dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (*ARERA*) e del Gestore del Sistema Informativo Integrato (*SII*), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5 del *Regolamento*.

Qualora nel corso dei controlli emerga la possibile sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal *Regolamento*, l'ufficio invita l'impresa interessata a fornire chiarimenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con espresso avviso che, in caso di mancato riscontro, sarà avviato il procedimento di esclusione dall'*Elenco*.

Resta fermo che, qualora l'impresa interessata non fornisca riscontro nel termine assegnato ovvero sia comunque riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal *Regolamento*, è avviato il



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale competitività ed efficienza energetica

procedimento di esclusione secondo la disciplina prevista dall'articolo 8 del *Regolamento*.

L'ufficio informa degli esiti dei controlli mediante la pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale.

4. Ulteriori controlli.

Con riferimento alle imprese presenti in *Elenco*, l'ufficio provvede inoltre a verificare:

- a) le imprese di vendita che non assicurano la regolarità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, 3 e 4, del *Regolamento*;
- b) le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura elettrica nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del *Regolamento*;
- c) l'irrogazione nei confronti delle imprese di vendita di una delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del *Regolamento*, segnalate dall'*ARERA*, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*AGCM*), dal Garante per la protezione dei dati personali (*GPDP*) e dall'Agenzia delle entrate, per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del *Regolamento*.
- d) che le imprese iscritte in *Elenco* da più di tre anni abbiano trasmesso la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7, comma 2, del *Regolamento*, attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione.

I controlli di cui alle lettere a) e b) vengono eseguiti in base alle informazioni provenienti dal *SII* secondo la procedura stabilita dall'*ARERA* con propria delibera (339/2023/R/EEL).

Con riguardo alle verifiche di cui alla lettera c), ogni sei mesi l'ufficio trasmette all'*ARERA*, *AGCM*, al *GPDP* e all'Agenzia delle entrate l'*Elenco* aggiornato alla data di invio.

Il Direttore Generale Vicario
(*Guido Di Napoli*)

Il Responsabile del procedimento
(*Andrea Maria Felici*)